

Legge regionale 15 marzo 1980, n.17

Norme per la difesa della fauna e la regolamentazione dell'attività venatoria

TITOLO I PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 (Principi Generali)

Ai fini della protezione e della razionale gestione delle risorse faunistiche e ambientali della Regione, per assicurare a tutti i cittadini la corretta fruibilità dei beni insostituibili e riproducibili costituiti dalla fauna e dell'ambiente che in essa si caratterizza, la Regione promuove le iniziative atte ad assicurare la conservazione e l'incremento del patrimonio faunistico.

Tutte le specie viventi allo stato di natura costituiscono il patrimonio faunistico e come tali sono tutelate e protette.

La Regione promuove ed attua studi e indagini sull'ambiente, sulla fauna e sulla selvaggina in particolare, adotta le opportune iniziative atte allo sviluppo delle conoscenze ecologiche e biologiche del settore e predispone il piano per la tutela e l'incremento delle risorse faunistiche.

La Regione provvede a disciplinare l'utilizzazione di quei territori che presentano particolare interesse sotto l'aspetto faunistico, naturalistico e ambientale.

I territori appartenenti al demanio o al patrimonio regionale vengono utilizzati anche a fini venatori salvo il rispetto delle norme previste dalla presente legge.

La Regione, sentite le Comunità Montane e i Comuni competenti per territorio, individua per l'utilizzazione anche a fini venatori le superfici demaniali o patrimoniali dello Stato e della Regione stessa, costituite in bandite, che non presentino condizioni favorevoli al ripopolamento, al rifugio e all'allevamento della selvaggina.

ARTICOLO 2 (Piani Faunistici)

I piani di cui all'art. 6 della legge 27-12-1977 n. 968 vengono redatti allo scopo di contribuire ad una corretta programmazione dell'uso delle risorse ambientali e di consentire la razionale gestione delle risorse faunistiche.

La Regione approva i piani per la tutela e l'incremento delle risorse faunistiche finalizzati anche alla difesa, ricostituzione e valorizzazione dell'ambiente. A tal fine entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge il Consiglio Regionale approva i relativi indirizzi generali di piano che prevedono in particolare:

- a) oasi di protezione destinate al rifugio, alla riproduzione, alla sosta della fauna selvatica;
- b) zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della selvaggina, al suo irradiazione nelle zone circostanti e alla cattura della medesima per il ripopolamento;
- c) centri pubblici e privati di produzione di selvaggina;
- d) zone di addestramento cani e per gare degli stessi anche su selvaggina naturale;
- e) aziende faunistico - venatorie.

Il piano regionale individua gli istituti di cui alla lettera a). Esso viene redatto dalla Giunta, sentiti i Comuni, le Province, l'Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina, le Associazioni naturalistiche di cui alle lettere l) m) n) o) p) del successivo art. 4, il Centro Nazionale delle Ricerche, la Società Botanica Italiana e approvato dal Consiglio Regionale.

Gli istituti di cui alle lett. b), c), d), e) del presente articolo vengono individuati nei piani redatti dalle Amministrazioni Provinciali. Detti piani sono predisposti nel rispetto degli indirizzi generali del piano regionale sentiti i Comuni interessati per territorio e l'Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina e approvati dal Consiglio Regionale.

La gestione dei piani avviene per aree faunistiche intercomunali corrispondenti alle zone che risultano dall'allegato A della legge regionale 17-8-1979 n. 37.

La superficie delle oasi di protezione, delle zone di ripopolamento e cattura e dei centri pubblici di riproduzione di selvaggina, non può essere complessivamente superiore ad un quarto né inferiore ad un ottavo del territorio agro - forestale di ciascuna provincia.

ARTICOLO 3 (Aree Faunistiche)

Le aree faunistiche si costituiscono ai fini dell'attuazione del piano per la tutela e l'incremento delle risorse faunistiche e per la razionalizzazione dell'esercizio venatorio.

La gestione delle aree faunistiche è affidata ai Comuni singoli o associati.

Al fine di ottenere la più ampia partecipazione per ogni area

faunistica e' costituita una Delegazione per le risorse faunistiche composta da un minimo di 15 ad un massimo di 30 membri, nominati dai Comuni in modo da garantire la rappresentanza delle associazioni venatorie, delle categorie agricole interessate e delle associazioni naturalistiche. I rappresentanti designati dalle associazioni venatorie non potranno superare il terzo e quelli designati dalle categorie agricole non potranno essere inferiori a un quinto dei componenti la Delegazione stessa.

Nelle aree faunistiche interprovinciali o in cui siano compresi Comuni con oltre 200.000 abitanti, il numero dei componenti la Delegazione per le risorse faunistiche puo' essere elevato a 45 componenti.

Ai fini della gestione delle strutture previste dai piani i Comuni possono avvalersi della Delegazione per le risorse faunistiche.

Entro il mese di Aprile di ogni anno i Comuni trasmettono alla Provincia una relazione tecnica sull'attivita' svolta contenente indicazioni in ordine allo stato del territorio dell'area faunistica, alla consistenza delle specie selvatiche, alla frequenza dei cacciatori, al numero dei capi abbattuti, al numero delle infrazioni accertate e ad ogni altra indicazione ritenuta utile.

E' compito della Delegazione per le risorse faunistiche esprimere pareri e proporre indagini su quanto abbia attinenza con la gestione delle risorse faunistico - venatorie. In particolare essa si esprime:

- sull'immissione di idonee specie selvatiche nelle aree faunistiche e nelle zone di ripopolamento e cattura;
- sulla costituzione di centri pubblici per la produzione di selvaggina;
- sull'istituzione e rimozione di divieti;
- sugli interventi per la conservazione e il miglioramento dell'ambiente ai fini dell'incremento faunistico e in particolare per favorire la riproduzione e la sosta delle specie selvatiche;
- sulle misure ritenute utili al conseguimento di un corretto equilibrio biologico e al razionale esercizio venatorio.

La delegazione per le risorse faunistiche puo' proporre a comuni gestori dell'area faunistica la costituzione di zone di rispetto venatorio, destinate all'ambientamento ed all'irradiamento della selvaggina, in cui la caccia e' vietata.

Dette zone di rispetto venatorio sono costituite con le procedure di cui ai commi 8-9-10-11 dell'art. 5 della presente legge, sostituito il Consiglio comunale al Consiglio regionale.

La superficie delle zone di rispetto venatorio viene computata entro il limite massimo previsto per gli istituti di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della presente legge.

I confini delle zone di rispetto venatorio debbono essere delimitati da tabelle recanti la scritta "zona di rispetto venatorio - divieto di caccia" disposte ai sensi dell'art. 16 della presente legge.

ARTICOLO 4

(Commissione Tecnico - Consultiva)

Con deliberazione del Consiglio Regionale viene costituita la Commissione tecnico - consultiva della Regione.

Essa e' composta:

- a) dal Presidente della Giunta regionale o da un componente la Giunta da lui delegato, in qualita' di Presidente della Commissione;
- b) da un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani sezione Toscana (ANCI), da un rappresentante dell'Unione Regionale Province Toscane (URPT) e da un rappresentante dell'Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani (UNCHEM);
- c) da un rappresentante dell'Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina;
- d) da un esperto in problemi agricoli, da un esperto in problemi forestali, da un esperto in problemi urbanistici e da un esperto in problemi naturalistici;
- e) da otto esperti designati dalle Associazioni Venatorie;
- f) da sei rappresentanti designati dalle Associazioni Professionali dei Coltivatori Diretti;
- g) da due rappresentanti designati dalla Federazione Regionale delle Unioni Provinciali degli Agricoltori della Toscana;
- h) da tre rappresentanti designati dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative a livello regionale;
- i) da un rappresentante designato dall'Ente Nazionale Cinofili Italiano (ENCI);
- l) da un rappresentante designato dalla Federazione Pro - Natura;
- m) da un rappresentante designato dall'Associazione Italiana Nostra;
- n) da un rappresentante designato dal World Wildlife Fund (WWF);
- o) da un rappresentante della Lega Italiana Protezione Uccelli (LIPU);
- p) da un rappresentante dell'Ente Nazionale Protezione Animali (EMPA);
- q) da un rappresentante dell'Ente Produttori Selvaggina (EPS);
- r) da tre rappresentanti le associazioni culturali operanti nel settore e maggiormente rappresentative a livello regionale.

La Commissione elegge nel suo seno due vice presidenti e un segretario.

La Commissione ha sede presso la Regione e dura in carica quanto il Consiglio regionale che l'ha costituita e comunque fino alla costituzione della nuova Commissione.

La Commissione tecnico - consultiva della Regione si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

E' compito della Commissione esprimere parere agli organi della Regione, e proporre studi ed indagini su quanto abbia attinenza con la razionale gestione delle risorse faunistiche e territoriali ed in particolare sulla selvaggina.

L'amministrazione provinciale puo' costituire con propria regolamentazione una commissione tecnico - consultiva provinciale.

TITOLO II GESTIONE DEL TERRITORIO

ARTICOLO 5 (Oasi di Protezione)

Ai fini della protezione e della razionale gestione delle risorse faunistiche e ambientali della Regione, il Consiglio Regionale su proposta della Giunta, nel rispetto delle previsioni del piano per la tutela e l'incremento delle risorse faunistiche, delibera la costituzione di oasi di protezione per la fauna nelle quali e' vietata ogni forma di disturbo o danno alla fauna selvatica.

Le oasi di protezione sono destinate alla conservazione della fauna selvatica, favorendo l'insediamento e l'irradiamento naturale della specie stanziale e la sosta della specie migratoria al fine di preservare il flusso delle correnti migratorie.

La gestione delle oasi di protezione di cui ai precedenti commi, viene effettuata dai Comuni, singoli o associati, competenti per territorio, che possono avvalersi del concorso delle associazioni culturali, naturalistiche, venatorie e agricole.

Le oasi sono segnalate con tabelle recanti la scritta "Oasi di protezione - Divieto di caccia" disposte ai sensi dell'art. 16 della presente legge.

Il Comune puo', sentito l'Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina, disporre catture quando la selvaggina arrechi danni

alle colture.

In via eccezionale e per la sola riduzione di determinata selvaggina che pregiudichi l'equilibrio biologico e la funzionalità delle oasi di protezione, il Comune, sentito l'Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina, può autorizzare abbattimenti in tempi determinati di specie cacciabili ai sensi degli artt. 11 e 12 della legge 27-12-1977, n. 968.

Le operazioni di cui al comma precedente devono avvenire alla presenza di dipendenti della Pubblica Amministrazione aventi la qualifica di agenti di Polizia Giudiziaria o Pubblica Sicurezza o di altro personale di vigilanza venatoria formalmente autorizzato riconosciuto ai termini della legge di pubblica sicurezza.

La deliberazione che determina le aree da vincolare deve essere pubblicata nelle forme consuete e notificata nelle forme di legge ai proprietari o conduttori dei fondi. Avverso tale deliberazione i proprietari o conduttori interessati possono proporre opposizione in carta semplice al Consiglio regionale entro 60 giorni dalla notificazione, ovvero dalla pubblicazione.

Decorso il suddetto termine, il Consiglio Regionale, ove sussista il consenso dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno i 2/3 della superficie complessiva che si intende vincolare, provvede in merito alla costituzione delle zone, decidendo anche sulle opposizioni presentate e stabilisce, con lo stesso provvedimento, le misure necessarie ad assicurare un'efficace sorveglianza.

La mancata opposizione ha valore di consenso.

Nell'atto di costituzione vengono stabiliti anche i criteri per gli indennizzi per danni alle produzioni agricole.

ARTICOLO 6 (Zona di Ripopolamento e Cattura)

L'Amministrazione provinciale, sentiti i Comuni dell'area faunistica competente per territorio, può costituire zone di ripopolamento e cattura destinate alla riproduzione della selvaggina, al suo irradiamento nelle aree circostanti e alla cattura per il ripopolamento.

Tali zone debbono essere costituite su terreni idonei allo sviluppo della selvaggina, e alle operazioni di cattura e preferibilmente su terreni dove non possono essere arrecati gravi danni alla produzione agricola.

Le zone di ripopolamento e cattura hanno la durata di anni sei, salvo rinnovo.

Per la costituzione di zone di ripopolamento e cattura si applicano le procedure di cui ai commi 8, 9, 10, 11, dell'art. 5 della presente legge sostituito il Consiglio provinciale al Consiglio regionale.

I confini della zona di ripopolamento e cattura sono delimitati con tabelle portanti la scritta "Zona di ripopolamento e cattura - Divieto di caccia" disposte ai sensi dell'art. 16 della presente legge.

Le zone di ripopolamento e cattura sono gestite dai Comuni singoli o associati competenti per territorio i quali possono avvalersi delle associazioni venatorie, agricole e naturalistiche.

I Comuni gestori dell'area faunistica, sentita la delegazione per le risorse faunistiche, possono richiedere all'amministrazione provinciale l'autorizzazione alla cattura o all'uccisione, nelle zone di ripopolamento e cattura, di specie selvatiche che producono danno alle colture agricole, anche quando cio' si verifichi nei territori circostanti, o per esigenze tecniche di gestione della zona. L'autorizzazione viene concessa sentito l'Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina.

Le operazioni di cui ai commi precedenti dovranno avvenire alla presenza di dipendenti della Pubblica Amministrazione aventi la qualita' di agenti di Polizia Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza o di personale di vigilanza venatoria formalmente autorizzato riconosciuto ai termini della legge di Pubblica Sicurezza.

ARTICOLO 7

(Centri pubblici per la produzione di selvaggina)

L'Amministrazione provinciale, sentito l'Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina e il Comune interessato per territorio, delibera, in conformita' alle previsioni dei piani per la tutela e l'incremento delle risorse faunistiche la costituzione di centri pubblici per la produzione di selvaggina anche allo stato naturale.

I centri pubblici hanno per scopo la produzione e l'incremento della selvaggina per le esigenze del ripopolamento.

La gestione dei centri pubblici per la produzione di selvaggina viene effettuata direttamente dagli Enti pubblici o loro Consorzi nel cui territorio il centro pubblico e' costituito.

Nei centri pubblici per la produzione di selvaggina, allo stato naturale, l'esercizio della caccia e' vietato anche lungo argini e golene di corpi idrici che li attraversino o vi siano compresi.

Nei centri pubblici per la produzione di selvaggina allo stato naturale, l'ente gestore, sentito l'Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina, può autorizzare in ogni tempo la cattura e l'abbattimento di specie cacciabile ai sensi degli artt. 11 e 12 della legge 27-12-1977 n. 968, per esigenze tecniche di conduzione del centro pubblico, ovvero per la protezione delle colture anche quando i danni si verificano nelle aree circostanti.

Tali operazioni dovranno avvenire alla presenza di agenti dipendenti della Pubblica Amministrazione che gestisce il centro pubblico.

I centri pubblici per la produzione di selvaggina sono delimitati da tabelle recanti la scritta "Centro Pubblico di Produzione Selvaggina - Divieto di Caccia", disposte ai sensi dell'art. 16 della presente legge.

I centri pubblici per la produzione di selvaggina sono costituiti su terreni di cui siano proprietari o gestori lo Stato o Enti pubblici territoriali.

ARTICOLO 8

(Centri privati per la produzione di selvaggina)

I proprietari o possessori singoli o associati di fondi, possono istituire centri privati per la produzione di selvaggina anche allo stato naturale. Detti centri privati sono soggetti ad autorizzazione dell'Amministrazione provinciale in conformità alle previsioni dei piani faunistici.

La richiesta di autorizzazione deve essere corredata dalla planimetria del territorio interessato, da una relazione illustrativa dell'attività che si intende svolgere e dall'atto comprovante il titolo di proprietà o di possesso dei fondi da vincolarsi.

Fa carico al titolare del centro privato per la produzione di selvaggina l'eventuale riduzione degli animali predatori, previa autorizzazione dell'Amministrazione provinciale.

Nessuna indennità è dovuta al concessionario per i danni eventualmente arrecati da specie selvatiche alle colture del centro privato o a quelle circostanti in possesso del titolare del centro privato.

La selvaggina prodotta nei centri privati è acquistata con diritto di prelazione dalle Amministrazioni pubbliche ed è utilizzata ai fini del ripopolamento.

Entro il mese di giugno di ogni anno le Amministrazioni pubbliche comunicano ai centri privati il proprio fabbisogno di selvaggina.

Nei centri privati di produzione di selvaggina la caccia è vietata. Detti centri privati sono segnalati da tabelle recanti la scritta "Centro privato di produzione di selvaggina - Divieto di caccia" disposte ai sensi dell'art. 16 della presente legge.

ARTICOLO 9

(Revoca del centro privato per la produzione della selvaggina)

L'autorizzazione di centro privato per la produzione di selvaggina può essere revocata con effetto immediato quanto risulti:

- a) che il titolare non osservi le disposizioni di legge ovvero dell'atto di autorizzazione;
- b) che il titolare nella destinazione della selvaggina prodotta nel centro privato non rispetti la prelazione a favore delle pubbliche amministrazioni;
- c) che il centro privato non svolga attività per due anni consecutivi;
- d) che il titolare eserciti o faccia esercitare la caccia nel centro privato.

L'atto di revoca viene notificato al concessionario il quale ha facoltà di proporre proprie deduzioni all'Amministrazione provinciale entro 60 giorni.

L'amministrazione Provinciale sentito il concessionario decide in merito.

ARTICOLO 10

(Aziende faunistico - venatorie)

L'Amministrazione provinciale, scaduti i termini di cui al primo comma dell'art. 36 della legge 27-12-77 n. 968, nel rispetto del piano per la tutela e l'incremento delle risorse faunistiche, può, sentito l'Istituto

Nazionale di Biologia della Selvaggina, autorizzare la istituzione e la trasformazione in aziende faunistico - venatorie delle riserve di rilevante interesse naturalistico e faunistico, con particolare riferimento alla grossa selvaggina europea: capriolo (*capreolus capreolus*), cervo (*cervus elephes*), daino (*dama dama*), muflone (*ovis musimon*), alla fauna acquatica nelle zone umide e vallive, nonché alla tipica fauna regionale: coturnice (*Alectoris graeca graeca*), lepre (*lupus europeus*), pernice rossa (*alectoris rufa*) e starna (*perdix perdix*).

Le aziende faunistico - venatorie hanno come scopo il mantenimento, l'organizzazione ed il miglioramento degli ambienti naturali anche ai fini dell'incremento della fauna selvatica per consentirne l'irradiamento e la sosta.

Nelle aziende faunistiche - venatorie e' autorizzata la caccia soltanto ed esclusivamente secondo piani di abbattimento elaborati dal concessionario nell'osservanza dei modelli - tipo predisposti dalla Giunta regionale ed approvati dal Consiglio regionale. I suddetti piani di abbattimento devono essere approvati dalla Amministrazione Provinciale competente, sentito il parere dei Comuni dell'area faunistica interessati per territorio. Nelle aziende faunistico - venatorie e' vietata la caccia alla selvaggina migratoria; e' fatta eccezione per le aziende faunistico - venatorie ricadenti nelle zone umide e vallive dove la caccia alla migratoria e' consentita limitatamente ai palmipedi e trampolieri previsti dal calendario venatorio.

I modelli fanno riferimento ai seguenti parametri:

- caratteristiche ambientali;
- indirizzo faunistico;
- carico ottimale di specie selvatiche per unita' di superficie;
- durata della concessione;
- la cattura di specie stanziali per la produzione e la tutela delle quali e' concessa l'autorizzazione dell'azienda faunistico - venatoria ai fini di concessione o di conferimento per il ripopolamento. Detta cattura deve esercitarsi su soggetti riprodottisi allo stato naturale;
- superficie dell'azienda faunistico - venatoria;
- strutture produttive delle specie selvatiche in ordine alle quali e' data la concessione.

I modelli tipo precisano altresì le specie e le quantità dei capi riprodottisi allo stato naturale, da catturarsi dal concessionario e da conferire ogni anno all'Amministrazione Provinciale competente, gli obblighi di ripopolamento e le modalità di abbattimento opportuni per il conseguimento delle finalità naturalistiche e faunistiche proprie delle aziende.

La superficie complessiva delle aziende faunistico - venatorie non può superare il 5% del territorio agro - forestale della provincia, la superficie di una azienda faunistico - venatoria non può essere inferiore ai 400 Ha.

Le aziende faunistico - venatorie non possono essere contigue; fra loro deve intercorrere la distanza di mt. 1000, uguale distanza deve essere rispettata con i confini di strutture faunistiche pubbliche o private in atto al momento della costituzione dell'azienda faunistico - venatoria.

La vigilanza per il rispetto delle norme e dei regolamenti all'interno delle aziende faunistico - venatorie e' affidata oltre che alle guardie dipendenti dall'azienda medesima, agli agenti di vigilanza di cui all'art. 35 della presente legge.

Le aziende faunistico - venatorie sono segnalate con tabelle recanti, oltre il nome delle aziende la scritta "Azienda faunistico - venatoria, caccia consentita ai soli autorizzati", disposte ai sensi dell'art. 16 della presente legge.

ARTICOLO 11

(Procedure per la concessione di azienda faunistico - venatoria)

La concessione delle aziende faunistico - venatorie e' accordata per un periodo non inferiore a tre e non superiore a sei anni ed e' rinnovabile.

La domanda deve essere presentata all'Amministrazione Provinciale corredata dai seguenti documenti:

- a) mappa catastale in triplice copia dell'area che si intende costituire in azienda faunistico - venatoria con i numeri catastali dei terreni interessati; la carta deve essere accompagnata da un elenco del quale a fianco di ciascun numero siano indicati le colture e l'estensione dei terreni, nonche' il proprietario o possessore corrispondente;
- b) atti comprovanti i titoli di proprieta' o di possesso dei terreni; tali atti possono essere sostituiti da atto notorio;
- c) piano di assestamento faunistico - venatorio; detto piano viene aggiornato annualmente a cura del concessionario e trasmesso alla Amministrazione Provinciale entro il 30 aprile per essere concordato e approvato entro il 30 giugno.

Qualora nell'azienda faunistico - venatoria siano compresi terreni di piu' proprietari o possessori di terreni confinanti, alla domanda di concessione devono essere aggiunti i seguenti documenti:

- a) atti da cui risulti il consenso dei proprietari o possessori dei terreni che entrano a far parte dell'Azienda faunistico - venatoria con le indicazioni necessarie a identificare i terreni stessi.
Tali atti debbono essere autenticati nelle forme di legge. Il consenso e' vincolante per la durata della concessione.
- b) atto di nomina del direttore in cui siano determinati i poteri ad esso assegnati e le norme per la sua sostituzione.

Il provvedimento di concessione deve essere emesso entro sei mesi dalla presentazione della domanda.

La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza, senza necessita' del corredo della documentazione indicata ai precedenti commi, qualora il concessionario dichiarerà, sotto la propria responsabilita', che nessuna modificazione si e' verificata nello stato di fatto dell'azienda.

Il provvedimento di rinnovo deve essere emesso entro la data di scadenza della concessione. Decorso tale termine, senza che sia pervenuta nessuna notifica al concessionario, la concessione si intende tacitamente rinnovata per lo stesso periodo e alle stesse condizioni vigenti nell'ultimo anno della concessione.

Nel caso di mancato rinnovo, qualora il concessionario abbia interposto ricorso avverso il mancato rinnovo, l'attività venatoria è vietata sul territorio in contestazione, sino alla definitiva decisione del ricorso stesso.

Nel frattempo devono essere mantenute le tabelle perimetrali e la sorveglianza.

Nei provvedimenti di concessione o di rinnovo devono essere indicati, oltre al nominativo del concessionario, la durata della concessione o rinnovo, la superficie dell'area interessata, gli estremi necessari per la identificazione di essa, il numero degli agenti di vigilanza e l'entità delle tasse ettariali da corrispondere.

Il piano di abbattimento e gli obblighi di ripopolamento e di conferimento predisposti secondo le modalità di cui alla presente legge, vengono trasmessi al concessionario contestualmente ai provvedimenti di concessione o rinnovo.

ARTICOLO 12

(Revoca di azienda faunistico - venatoria)

La concessione di azienda faunistico - venatoria è revocata dalla Amministrazione provinciale, quando dal concessionario non siano osservate le disposizioni di legge e quelle del provvedimento di concessione.

In luogo del provvedimento di revoca della concessione, l'Amministrazione provinciale, avuto riguardo alle circostanze del fatto, può comminare al concessionario il pagamento alla tesoreria regionale di una somma fino alla tassa ettariale di concessione:

- a) quando in parte manchino o non siano mantenute, in buone condizioni di visibilità e leggibilità, le tabelle perimetrali;
- b) quando il concessionario si renda responsabile di trascuranza grave nella manutenzione dell'azienda in concessione.

Qualora il pagamento della somma non sia effettuato nel termine stabilito, è disposta la revoca.

Trascorsi 60 giorni dal provvedimento di revoca, l'Amministrazione provinciale può, qualora non sia stato

interposto ricorso giurisdizionale, prelevare dall'azienda faunistico - venatoria, a scopo di ripopolamento, la selvaggina catturabile.

Il prelievo di selvaggina puo' essere effettuato anche nel caso di rinuncia alla concessione.

ARTICOLO 13

(Aree a regolamento specifico)

L'Amministrazione provinciale su proposta dei Comuni o sentito il loro parere puo' istituire ai sensi dell'art. 15 della legge 27-12-1977, n. 968, per la caccia agli ungulati e alle specie acquatiche, aree di caccia a regolamento specifico per la gestione delle attivita' rivolte a un uso razionale del territorio anche a fini faunistici e venatori. Tali aree, vengono ubicate di massima nelle zone vallive, nelle zone umide, nelle zone classificate montane, nelle zone ad agricoltura svantaggiata. Esse non possono superare nel complesso il 10% della superficie agricola e forestale, provinciale.

L'accesso all'area di caccia a regolamento specifico e' consentito a tutti i cacciatori che ne fanno domanda sulla base del regolamento di gestione.

Le aree a regolamento specifico hanno una durata massima di 6 anni e sono rinnovabili.

La deliberazione istitutiva dell'area a regolamento specifico e' pubblicata per 30 giorni all'albo pretorio dei comuni interessati per territorio.

Avverso tale deliberazione, i proprietari e conduttori dei terreni soggetti all'esercizio di caccia possono proporre opposizioni in carta semplice all'Amministrazione Provinciale entro 30 giorni dalla scadenza della pubblicazione.

Decorso il suddetto termine, l'Amministrazione Provinciale provvede in merito alla costituzione delle aree, decidendo anche sulle opposizioni presentate.

ARTICOLO 14

(Gestione delle aree a regolamento specifico)

La gestione delle aree di caccia a regolamento specifico e' affidata ai Comuni singoli o associati che possono avvalersi, per la gestione delle strutture, di associazioni venatorie e di associazioni agricole interessate per territorio.

Qualora in dette aree l'Ente gestore per particolari forme di caccia debba istituire strutture o adottare iniziative necessarie

al funzionamento dell'attività venatoria, può esigere un contributo finanziario dai cacciatori ammessi.

L'Amministrazione Provinciale contestualmente alla istituzione di aree di caccia a regolamento specifico approva su proposta dei Comuni o sentito il loro parere:

- 1) il piano faunistico - venatorio relativo all'area da vincolare comprendente:
 - a) l'indicazione delle strutture produttive necessarie al buon funzionamento dell'area e al mantenimento di un adeguato livello di selvaggina, l'indicazione degli interventi di ripristino e tutela dell'ambiente con particolare riferimento al contenimento dei danni che potrebbero essere arrecati alle colture dalle specie selvatiche o dall'esercizio venatorio e alla sosta della selvaggina migratoria;
 - b) l'organizzazione della vigilanza.
- 2) Il regolamento di gestione che dovrà essere conforme al regolamento tipo approvato dal Consiglio Regionale entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nel quale dovranno essere comunque fissati:
 - a) le limitazioni di caccia relativamente alle specie e modi, con particolare riferimento agli ungulati ed alle specie acquatiche;
 - b) il numero massimo di cacciatori ammessi ad esercitare l'attività venatoria, comunque non inferiore ad uno ogni dieci Ha per ogni giorno di caccia;
 - c) i criteri di ammissione che devono consentire - anche mediante l'applicazione di turni - l'accesso di tutti i richiedenti;
 - d) le modalità di presentazione delle richieste di ammissione;
 - e) il contributo finanziario a carico di ogni partecipante.

Nei giorni in cui non è consentita la caccia alle specie acquatiche e agli ungulati, l'accesso all'area a regolamento specifico è consentito a tutti i cacciatori per la caccia alle altre specie di selvaggina previste dal calendario venatorio.

Le aree a regolamento specifico sono delimitate da tabelle recanti la scritta "Area faunistica n... Area a regolamento specifico", disposte ai sensi dell'art. 16 della presente legge.

I danni recati alle colture dalla selvaggina o dall'attività venatoria all'interno delle aree a regolamento specifico vengono risarciti dagli Enti gestori.

ARTICOLO 15

(Aree per l'addestramento dei cani)

Le associazioni venatorie e gruppi cinofili possono chiedere ai Comuni singoli o associati di delimitare aree, idonee per specifiche condizioni ambientali agli scopi della cinofilia venatoria, per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani delle razze da caccia, anche nel periodo in cui la caccia non è consentita.

L'autorizzazione che fissa i tempi di esercizio nonché le misure di salvaguardia dell'agricoltura e della selvaggina è subordinata al consenso dei proprietari o dei conduttori dei fondi.

Il regolamento di esercizio delle aree predette è sottoposto ad approvazione dell'Amministrazione comunale.

Analogamente possono essere autorizzate aree di addestramento anche con sparo in cui utilizzare quaglie di allevamento.

Le aree di addestramento con sparo devono essere costituite a distanza dai centri abitati tale da non recare turbativa alla occupazione e al riposo delle persone.

Durante l'allenamento, l'addestramento e le prove dei cani su quaglie con sparo deve essere assicurata la presenza di almeno un agente o di una guardia volontaria.

L'irregolare gestione o le violazioni del regolamento comportano la decadenza dell'autorizzazione.

Le associazioni venatorie e i gruppi cinofili che gestiscono tali zone, provvedono alla cartellazione perimetrale con tabelle recanti la scritta "Area di addestramento cani" e l'indicazione dell'associazione o del gruppo cinofilo disposte ai sensi dell'art. 16 della presente legge.

Nel caso in cui il bacino dell'utenza dell'area abbia dimensione regionale le autorizzazioni relative vengono adottate dalla Giunta regionale d'intesa con le Province e i Comuni interessati.

ARTICOLO 16 (Tabelle di segnalazione)

Le tabelle di segnalazione di divieti o di regimi particolari di caccia devono essere delle dimensioni di cm. 20 per cm. 30 con scritta nera sul fondo bianco e collocate lungo tutto il perimetro dei territori interessati, su pali o alberi tinteggiati di bianco ad un'altezza da 3 a 4 metri, ad una distanza di circa 100 metri l'una dall'altra e in modo che da una tabella siano visibili due contigue.

Esse devono essere comunque visibili frontalmente da almeno 30 metri.

Le tabelle perimetrali di segnalazione di divieto di caccia debbono essere sempre mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.

TITOLO III ESERCIZIO DELLA CACCIA

ARTICOLO 17 (Selvaggina ed attività venatoria)

Agli effetti dell'esercizio venatorio sono considerati selvaggina gli uccelli e i mammiferi, di cui sia consentita la caccia, viventi in libertà eccettuati i ratti, le talpe, le arvicole e i tipo propriamente detti.

La selvaggina in quanto ne sia consentita la caccia, appartiene, salvo i casi previsti dalla presente legge, a chi la uccide o la cattura, ovvero l'ha scovata finché non ne abbandoni l'inseguimento.

Sono particolarmente protetti:

- aquile, cicogne, fenicotteri, foca monaca, gru, gufo reale, lupo, orsi, vulturidi, stambecco, camoscio, camoscio d'Abruzzo e altri ungulati di cui il calendario venatorio non consenta la caccia.

Costituisce esercizio di caccia ogni atto diretto all'uccisione o alla cattura di selvaggina mediante l'impiego di armi, di animali o di arnesi a ciò destinati.

E' considerato altresì esercizio di caccia il vagare o il soffermarsi, in attitudine di ricerca o di attesa della selvaggina, con armi, arnesi o altri mezzi destinati all'uccisione o alla cattura della stessa.

Agli effetti della presente legge e' considerato esercizio di caccia anche l'uccisione e la cattura di selvaggina compiuta in qualsiasi modo, a meno che essa non sia avvenuta per cause di forza maggiore o fortuitamente.

ARTICOLO 18 (Esercizio della caccia)

L'esercizio venatorio può essere esercitato da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età, sia munito della licenza di caccia e di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi per i minimi di legge.

Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza, il cacciatore potrà praticare l'esercizio venatorio solo se

accompagnato da un altro cacciatore in possesso di licenza rilasciata almeno tre anni prima.

Per esercitare l'attività venatoria e' altresì necessario essere muniti del tesserino regionale che autorizza l'esercizio venatorio in tutto il territorio nazionale.

Il tesserino, di cui al comma precedente, e' predisposto dalla Giunta regionale e rilasciato gratuitamente tramite il Comune nel quale il cacciatore e' residente previa riconsegna di quello dell'annata precedente, salvi i casi del primo anno di licenza di caccia e di smarrimento del documento denunciato all'autorità competente.

Il tesserino e' personale e contiene, oltre alle norme per l'uso, appositi spazi nei quali il cacciatore dovrà annotare:

- le giornate di caccia;
- il numero dei capi di selvaggina abbattuti.

Il Comune compila l'elenco dei cacciatori ai quali rilascia il tesserino.

ARTICOLO 19 (Licenza di caccia)

La licenza di porto d'armi per uso di caccia e' rilasciata dall'autorità di Pubblica Sicurezza, dopo il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esame, da sostenere dinanzi ad una commissione nominata dalla Giunta Regionale in ciascun capoluogo di Provincia.

La commissione di cui al comma precedente ha sede presso l'Amministrazione provinciale e rimane in carica per tre anni e comunque sino all'insediamento della nuova commissione.

La Commissione e' presieduta da un dipendente dell'Amministrazione regionale di livello non inferiore al sesto ed e' composta da 4 membri effettivi e da 4 membri supplenti esperti nelle seguenti materie:

- a) legislazione venatoria;
- b) zoologia applicata alla caccia;
- c) armi e munizioni da caccia e loro uso;
- d) tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agricole.

Ha funzioni di segretario della commissione un dipendente dell'Amministrazione provinciale. In caso di assenza del Presidente le funzioni vengono esercitate dal componente più anziano.

L'esame non può essere effettuato in caso di assenza di uno degli esperti nelle materie di cui alle lettere a), b), c), d), del presente articolo.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico della Amministrazione provinciale.

Lo svolgimento dell'esame di abilitazione all'esercizio venatorio deve riguardare le seguenti materie:

- a) legislazione venatoria;
- b) zoologia applicata alla caccia;
- c) armi e munizioni da caccia e loro uso;
- d) tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agricole.

Il Consiglio regionale stabilisce con specifico regolamento le modalità per lo svolgimento dell'esame.

ARTICOLO 20 (Calendario venatorio)

L'esercizio della caccia è consentito tre giorni per ogni settimana che il titolare della licenza può scegliere fra quelli di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.

La stagione venatoria ha inizio il 18 agosto e termina il 10 marzo dell'anno successivo.

Sono cacciabili ai sensi dell'art. 11 della legge 27-12-77 n. 968 le specie indicate nei periodi sottospecificati:

1) dal 18 agosto al 31 dicembre:

quaglia (*Coturnix coturnix*);
tortora (*Streptopelia turtur*);
calandro (*Anthus campestris*);
prispolone (*Anthus trivialis*);
merlo (*Turdus merula*);

2) dal 18 agosto al 28 febbraio:

germano reale (*Anas platyrhynchos*);
folaga (*Fulica atra*);
gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*);
passera mattugia (*Passer montanus*);
alzavola (*Anas crecca*);
canapiglia (*Anas strepera*);
mestolone (*Anas clypeata*);
moriglione (*Aythya ferina*);
chiurlo (*Numenius arquata*);

pittima minore (*Limosa lapponica*);
pettegola (*Tringa totanus*);
combattente (*Philomachus pugnax*);

3) dal 18 agosto fino al 10 marzo:

passero (*Passer italiae*);
passera oltremontana (*Passer demesticus*);
storno (*Sturnus vulgaris*);
porciglione (*Rallus aquaticus*);
fischione (*Anas penelope*);
codone (*Anas acuta*);
marzaiola (*Anas querquedula*);
moretta (*Aythya fuligula*);
beccacino (cappella gallinago);
colombaccio (*Columba palumbus*);
frullino (*Lymnocryptes minimus*);
donnola (*Mustela nivalis*);
volpe (*Vulpes vulpes*);
piviere (*Charadrius apricarius*);

4) dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre:

MAMMIFERI:

coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*);
lepre comune (*Lepus europaeus*);
capriolo (*Capreolus capreolus*);
cervo (*Cervus elaphus hippelaphus*);
daino (*Dama dama*);
muflone (*Ovis musimon*)

UCCELLI:

coturnice (*Alectoris graeca*);
fagiano di monte (*Lyrurus tetrx*);
pernice rossa (*Alectoris rufa*);
strana (*Perdix perdix*);
fagiano (*Phasianus colchicus*);
fringuello (*Fringilla coelebs*);
pispola (*Anthus pratensis*);
peppola (*Fringilla montrifringilla*);
frosone (*Coccothraustes coccothraustes*);
strillozzo (*Emberiza calandra*);
colino della Virginia;
verdone (*Chloris chloris*);
fanello (*Carduelis cannabina*);
spioncelol (*Anthus spinoletta*);

5) dalla terza domenica di settembre al 28 febbraio:

beccaccia (*Scolapax rusticola*);
tottavilla (*Lullula arborea*);
cesena (*Turdus pilaris*);

6) dalla terza domenica di settembre al 10 marzo:

cappellaccia (*Galerida cristata*);
allodola (*Alauda arvensis*);
tordo bottaccio (*Turdus philomelos*);
tordo sassello (*Turdus iliacus*);
taccola (*Colerus monedula*);
corvo (*Corvus frugilegus*);
cornacchia nera (*Corvus corone*);
pavoncella (*Vanellus vanellus*);

7) dal primo novembre al 31 gennaio:

cinghiale (*Sus scrofa*);

Il Consiglio Regionale su proposta della Giunta approva e pubblica entro il 15 giugno di ogni anno, il calendario venatorio regionale recante disposizioni relative ai tempi, ai giorni, alle specie, al numero dei capi da abbattere, ai luoghi e modi di caccia e alla durata della giornata venatoria.

Per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamita', il calendario venatorio puo' recare disposizioni, anche riduttive rispetto alle previsioni della presente legge per l'esercizio venatorio.

Per il periodo compreso tra la prima domenica di ottobre e la prima domenica di novembre, il calendario venatorio puo' prevedere solo per la caccia alla selvaggina migratoria, la utilizzazione anche continua di giornate di caccia complessivamente a disposizione di ogni titolare di licenza di caccia, salvo l'interruzione nei giorni di martedì e venerdì.

Le Amministrazioni Provinciali, sentiti i Comuni entro il 15 giugno di ogni anno, provvedono a determinare le aree dove, nel periodo compreso fra il 18 agosto e la terza domenica di settembre e successivamente al 31 dicembre non e' consentita la caccia vagante e l'uso del cane.

Le Amministrazioni Provinciali determinano altresì le aree precluse all'addestramento e all'allenamento dei cani nel periodo intercorrente fra il 1 agosto e il giovedì precedente la terza domenica di settembre pubblicando i relativi elenchi.

L'orario giornaliero per l'addestramento e allenamento dei cani e' indicato nel calendario venatorio.

TITOLO IV CONTROLLO DELLA FAUNA E DIVIETI

ARTICOLO 21 (Mezzi di caccia)

La caccia puo' essere esercitata con l'uso di fucile di calibro non superiore al 12: con canna ad anima liscia fino a due colpi o a ripetizione e semiautomatico, limitato con apposito accorgimento tecnico all'uso di non piu' di tre colpi. E' consentita la carabina a canna rigata di calibro non inferiore a mm. 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm. 40.

E' consentito altresì l'uso del fucile a due o tre canne, di cui una o due ad anima liscia, di calibro non superiore al 12, ed una o due canne rigate di calibro non inferiore a mm. 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 mm.

E' inoltre consentito:

- usare l'arco;
- usare la civetta (*Athene noctua*) quale zimbello per la caccia agli alaudidi;
- usare il germano di allevamento come richiamo;
- servirsi dell'ausilio dei cani;
- usare fischi e richiami a bocca o manuali.

E' vietato:

- usare armi ad aria compressa o gas compressi;
- cacciare a rastrello in piu' di tre persone;
- utilizzare, a scopo di caccia scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;
- usare arma da fuoco impostata, con scatto provocato dalla preda;
- usare panie o panioni, sia fissi che vaganti;
- cacciare da veicoli a motore, o da natanti a motore ovvero a rimorchi di natanti a motore e da aeromobili;
- cacciare in mare;
- usare il vischio e altra sostanza di analogo effetto;
- usare sostanze venefiche o comunque tossiche, qualora possano risultare letali alla selvaggina, e quelle inebrianti o esplodenti;
- usare mezzi elettrici per l'abbattimento diretto di selvaggina, mezzi luminosi atti ad abbagliarla per catturarla o ucciderla e le insidie notturne;
- usare richiami vivi all'infuori delle specie e per i tempi stabiliti per la caccia nel calendario venatorio o fissati nel regolamento per la cattura di volatili con reti;
- usare richiami acustici a funzionamento elettronico, elettromeccanico, o di altro tipo, muniti o no di amplificatori del suono;
- usare armi munite di silenziatore;
- usare richiami accecati;

- usare munizione spezzata per la caccia alle speci ungulate;
- usare esche o bocconi avvelenati;
- usare volatili, esclusi quelli di allevamento, nelle esercitazioni, nelle gare e nelle manifestazioni sportive di tiro a volo;
- cacciare da appostamento sotto qualsiasi forma, il beccaccino;
- fare la posta alla beccaccia.

ARTICOLO 22 (Appostamenti)

Costituisce appostamento di caccia ogni preparazione di sito destinato all'esercizio venatorio con o senza richiami.

Chiunque intenda costituire un appostamento fisso ovvero costruito con materiale atto a renderlo efficiente per almeno una stagione di caccia il cui uso sia riservato al titolare o a chi da esso autorizzato, deve munirsi del consenso scritto del proprietario e del conduttore del fondo.

Gli appostamenti che non hanno le caratteristiche del comma precedente sono da considerarsi temporanei.

E' fatto divieto d'impiantare appostamenti temporanei a distanza minore di mt. 100 dal perimetro di aree dove la caccia sia vietata; la distanza e' aumentata a mt. 400 per gli appostamenti fissi. Tali norme non si applicano ai fondi chiusi.

Tutti i terreni tranne in quelli boschivi, devono essere liberati dagli appostamenti temporanei a cura dei fruitori al termine della giornata venatoria.

In prossimita' di appostamenti fissi destinati alla caccia ai palmipedi e ai trampolieri non possono essere impiantati altri appostamenti fissi a distanza inferiore a mt. 400.

Gli appostamenti fissi per la caccia al colombaccio con richiami vivi dovranno rispettare una distanza minima tra di loro di mt. 700.

La distanza fra due appostamenti di caccia non puo' essere inferiore a mt. 100.

I limiti di distanza di cui ai commi precedenti non si applicano agli appostamenti fissi i cui titolari abbiano ottenuto regolare autorizzazione prima dell'entrata in vigore della presente legge.

In caso di scadenza o di decadenza dell'autorizzazione per qualsivoglia motivo le eventuali autorizzazioni successive devono essere considerate a tutti gli effetti come nuove autorizzazioni e pertanto ad esse si applicano i limiti di distanza previsti dal presente articolo.

E' vietato l'impianto di appostamenti sui valichi montani ed entro un raggio di mt. 1000 intorno ad essi.

Le Amministrazioni provinciali provvedono, entro il mese di giugno di ogni anno, a determinare i valichi montani di cui al comma precedente, sulla base della quota altimetrica (900 mtsm) e della rilevazione di transito abbondante e continuativo di fauna migratoria.

Le Amministrazioni provinciali su proposta o sentiti i Comuni dell'area faunistica interessata per territorio possono altresì determinare zone collinari nelle quali non e' consentita la caccia da appostamento fisso.

Fatti salvi i presupposti di cui ai commi precedenti gli appostamenti fissi sono autorizzati annualmente dalla Amministrazione Provinciale, dietro presentazione di domanda corredata dal consenso di cui al comma precedente di mappa illustrante l'area nella quale l'appostamento viene collocato e di ricevuta attestante l'avvenuto pagamento della tassa di concessione regionale.

L'autorizzazione permette la costruzione di un impianto sul quale viene apposta una tabella fornita dall'Amministrazione Provinciale recante la scritta "Appostamento fisso di caccia n...".

Gli appostamenti fissi sono annotati su registro a cura della Amministrazione Provinciale competente per territorio.

ARTICOLO 23

(Giornata venatoria - caccia in aree innevate o ghiacciate)

E' vietato l'esercizio venatorio dal tramonto ad un'ora prima della levata del sole, salvo i casi specificatamente previsti dalla presente legge. La Regione nell'emanazione del calendario venatorio determina l'ora legale d'inizio della caccia.

Le operazioni destinate a preparare e ritirare i richiami possono effettuarsi rispettivamente un'ora prima ed un'ora dopo l'orario di caccia.

E' fatto divieto di cacciare qualsiasi specie di selvaggina quanto il terreno sia in tutto o nella maggior parte coperto da neve, e comunque a distanza inferiore a mt. 300 dalle superfici innevate.

E' inoltre vietata la caccia ai palmipedi e trampolieri in specchi o corsi d'acqua, paludi o stagni coperti da ghiaccio.

ARTICOLO 24

(Catture e utilizzazioni di fauna selvatica a scopo scientifico, amatoriale o di ripopolamento)

Il Presidente della Giunta regionale puo' autorizzare sentito l'Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina, la cattura e la utilizzazione di esemplari di specie selvatiche e il prelievo di uova, nidi e piccoli nati, a scopo di studio.

La cattura puo' essere accordata anche in aree e tempi vietati.

Il Decreto di autorizzazione deve prevedere, oltre ai tempi, i modi e gli attrezzi consentiti per il prelievo.

Il Presidente della Giunta regionale su richiesta dei Comuni, corredata di parere favorevole dell'Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina, puo' autorizzare in qualsiasi tempo, sotto determinate condizioni, la cattura di selvaggina a scopo di ripopolamento, in tutti quei territori vietati alla caccia nei quali non siano previste dalla presente legge specifiche disposizioni.

La cattura di volatili a scopo amatoriale e' disciplinata con regolamento approvato dal Consiglio regionale.

ARTICOLO 25

(Divieti di caccia e controllo di specie Selvatiche)

I Comuni possono limitare o vietare l'esercizio venatorio in zone determinate nei casi ove ricorra la necessita' di proteggere la selvaggina per insufficiente consistenza faunistica, per la salvaguardia dell'ambiente e/o delle produzioni agricole, per la tutela della incolumita' delle persone, per sopravvenute particolari condizioni stagionali, climatiche, di malattie ed altre calamita'. I provvedimenti relativi sono pubblicati a cura dei Comuni.

Per motivi urgenti di protezione o di sicurezza nei confronti di impianti o colture, gli stessi Comuni possono fare intervenire il personale di vigilanza venatoria, per attuare i provvedimenti di controllo della selvaggina cacciabile ai sensi degli artt. 11 e 12 della legge 27-12-1977, n. 968 ritenuti opportuni.

I Comuni autorizzano altresì la cattura e l'abbattimento di passerì e storni, dove ciò appaia indispensabile per le esigenze dell'agricoltura.

Tali operazioni possono essere eseguite oltreche' da dipendenti della Pubblica Amministrazione con qualifica di agente di Pubblica Sicurezza o di Polizia Giudiziaria da persone nominativamente indicate nell'atto di autorizzazione d'intesa con i proprietari dei terreni.

Le catture e gli abbattimenti sono disposti anche in periodo di caccia chiusa, limitatamente al tempo in cui i passerii e gli storni possono effettivamente danneggiare le semine o i raccolti.

Le catture e gli abbattimenti di cui ai commi 2 e 3 possono aver luogo anche in ore e con mezzi normalmente vietati; la relativa autorizzazione ne precisa le modalita' e determina l'utilizzazione degli animali catturati o abbattuti.

In periodo di caccia aperta agli agenti addetti alle eventuali operazioni di riduzione dei predatori possono essere affiancati cacciatori di riconosciuta abilita' e specializzazione nominativamente autorizzati dal Comune.

Le Amministrazioni provinciali possono altresì autorizzare, in circostanze eccezionali anche in periodi di caccia chiusa, agenti di vigilanza o persone nominativamente indicate all'abbattimento di specie cacciabili ai sensi degli artt. 11 e 12 della legge 27-12-1977 n. 968, che arrechino danni ad altre specie o alle colture determinandone anche l'utilizzazione.

L'uccisione e la cattura di animali che rechino danno alla selvaggina e' consentita agli agenti di vigilanza e alle guardie di cui all'art. 35 anche nelle ore notturne, con il fucile e con gli altri mezzi indicati dall'art. 9 della legge 27-12-1977, n. 968.

ARTICOLO 26

(Sorveglianza sui mezzi di cattura)

La sorveglianza sui mezzi di cattura nelle oasi di protezione, nelle aziende per la produzione di selvaggina e nelle zone di ripopolamento e cattura, puo' essere demandata dai Comuni singoli o associati a persone di riconosciuta specializzazione.

ARTICOLO 27

(Divieti speciali di caccia)

Ferme restando le disposizioni dell'art. 703 del Codice Penale e dell'art. 57 della legge di Pubblica Sicurezza, l'esercizio della caccia e' vietato nelle zone distanti meno di cento metri da immobili, fabbricati o stabili adibiti ad abitazioni o a posti di lavoro e nelle zone distanti meno di mt. 50 da vie di comunicazione, ferrovie o strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali o interpoderali.

E' parimenti vietato sparare, in direzione di detti immobili e vie di comunicazione, da distanza minore di metri 150 con fucile da caccia a canna liscia con munizione spezzata o da una distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di armi a canna rigata o a canna liscia caricate a

palle, nonché in direzione di funivie, filovie ed altri trasporti a sospensione, di stabbi o stazzi ed altri recinti destinati al ricovero e all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione.

Nell'attraversamento delle zone indicate nel comma 1 è consentito il trasporto di armi da fuoco cariche solo se in posizione di sicurezza.

È in ogni caso vietato il trasporto di armi da fuoco cariche, anche se in posizione di sicurezza all'interno di centri abitati ed a bordo di veicoli di qualsiasi genere.

Nel periodo di chiusura della caccia è vietato il trasporto di armi almeno che esso avvenga per giustificato motivo o che il fucile sia smontato o chiuso in busta o in altro involucri idoneo. Tale disposizione si applica anche in periodo di caccia aperta nei centri per la produzione di selvaggina, nelle zone di ripopolamento e cattura e nelle oasi di protezione, anche in caso di attraversamento lungo le strade di uso pubblico.

ARTICOLO 28

(Tutela delle uova e dei piccoli nati)

Sono vietate sia la presa che la detenzione di uova, di nidi e di piccoli nati di selvaggina, salvo le eccezioni previste dalla presente legge.

Non è punibile colui che raccolga uova, nidi o piccoli nati per sottrarli a sicura distruzione o morte purché ne dia sollecito avviso all'Amministrazione provinciale o al Comune.

Per motivi di protezione di selvaggina minacciata da operazioni colturali, i Comuni possono far intervenire il personale di vigilanza venatoria per attuare i provvedimenti ritenuti opportuni.

Fuori dei centri per la produzione di selvaggina e negli allevamenti di cui all'art. 32, salvo autorizzazione del Comune, è fatto divieto di detenere selvaggina viva appartenente alle seguenti specie: cervo, starna, capriolo, cinghiale, coniglio selvatico, daino, lepre comune, muflone, fagiano, pernice rossa e coturnice.

Chiunque venga in possesso di selvaggina contrassegnata deve trasmettere i contrassegni indicando il luogo e l'ora di rinvenimento all'Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina o all'Amministrazione comunale di residenza che provvederanno a informare il predetto Istituto.

ARTICOLO 29

(Fondi chiusi)

L'esercizio venatorio è vietato nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 1,80 o da corsi o da specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno metri 3.

L'esistenza di fondi chiusi deve essere comunicata all'atto della costituzione al Comune o ai Comuni nel cui territorio ricadono.

I proprietari o i conduttori dei fondi cui ai commi precedenti provvedono ad apporre tabelle esenti da tasse nei modi previsti dall'art. 16 della presente legge.

In detti fondi, su richiesta dei proprietari o dei conduttori interessati, sono autorizzate o effettuate direttamente, da parte dei Comuni gestori dell'area faunistica, catture di selvaggina destinata al ripopolamento.

Nell'eventualità della riapertura del fondo il proprietario o conduttore dovrà darne comunicazione al Comune affinché sia possibile catturare la selvaggina ivi esistente ai fini di ripopolamento.

ARTICOLO 30

(Divieti di caccia per la tutela della produzione, delle persone o dei luoghi)

La caccia vagante nei terreni in attualità di coltivazione è vietata, quando possa arrecare danni effettivi alle colture.

Sono da ritenersi danneggiabili in attualità di coltivazione: gli orti, le coltivazioni floreali, i vivai, i terreni rimboschiti da un periodo di tempo inferiore a 3 anni e i vigneti specializzati fino al raccolto.

A tal fine il proprietario o conduttore può apporre a salvaguardia di tali colture tabelle recanti la scritta: "Divieto di caccia vagante - colture in atto, fino al ...".

Per altre colture specializzate soggette a danneggiamento i conduttori dei terreni dovranno apporre, a salvaguardia delle colture previa autorizzazione del Comune, tabelle recanti la scritta: "Divieto di caccia - colture in atto fino al ..." da collocarsi nei modi di cui all'art. 16 della presente legge.

È sempre vietato l'esercizio venatorio nei giardini, ville, parchi destinati ad uso pubblico e privato e nei terreni destinati ad impianti sportivi nei parchi regionali e riserve naturali, nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, fatte salve le finalità della rispettiva

costituzione, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che non presentino condizioni favorevoli al ripopolamento, al rifugio e all'allevamento della selvaggina secondo le disposizioni di cui all'art. 1 della presente legge.

E' parimenti vietato l'esercizio venatorio nelle localita' ove siano opere di difesa dello Stato o in quelle dove il divieto sia richiesto dalle autorita' militari o dove esistano monumenti nazionali. Le localita' di cui al presente comma debbono essere delimitate da tabelle portanti la scritta: "Zona militare o Monumento nazionale - Divieto di caccia".

La caccia e' vietata nei terreni vallivi, paludosi ed in qualsiasi specchio d'acqua dove si eserciti l'industria della pesca, quando il possessore, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, vi apponga tabelle perimetrali recanti la scritta: "Valle da pesca - Divieto di caccia".

I Comuni hanno facolta' di vietare la caccia, anche per periodi limitati di tempo, in quelle aree dove, per ragioni turistiche o climatiche, si abbiano concentrazioni di persone che rendano in qualche modo pericoloso l'esercizio di caccia per la pubblica incolumita'.

I divieti di cui ai precedenti commi sono segnalati con tabelle recanti la scritta: "Divieto di caccia fino al ..." poste ai sensi dell'art. 16 e all'imbocco di tutti gli accessi, compresi i sentieri.

TITOLO V VIGILANZA E SANZIONI

ARTICOLO 31 (Detenzione di selvaggina)

La detenzione a scopo di commercio di selvaggina viva, e' subordinata a specifica autorizzazione del Comune.

Sono vietati la detenzione e il commercio di selvaggina autoctona catturata o uccisa illegalmente.

I Comuni autorizzano l'allevamento e la detenzione di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna autoctona a scopo ornamentale ed amatoriale.

Dopo il quinto giorno dalla chiusura della caccia e' vietato commerciare selvaggina morta alla quale si riferisce la chiusura stessa. Detto termine puo' essere prorogato, per non piu' di cinque giorni, dal Comune su istanza degli interessati per permettere a questi di esaurire le scorte.

E' vietato commerciare beccacce comunque confezionate, nonche'

uccelli morti di dimensioni inferiori al tordo, fatta eccezione per gli storni e i passeri e le allodole nel periodo in cui è consentita la caccia.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla selvaggina morta proveniente dall'estero.

ARTICOLO 32

(Allevamento di selvaggina ai fini alimentari)

Ai fini dello sviluppo e dell'incremento di attività zootecniche alternative o integrative, in particolare per il recupero di potenzialità produttive in aree svantaggiate o in terreni scarsamente utilizzati, la Regione promuove iniziative tendenti all'incentivazione degli allevamenti di soggetti appartenenti a specie selvatiche per uso alimentare.

I soggetti allevati possono essere commerciati anche in periodo di caccia chiusa in deroga a quanto previsto all'art. 31 della presente legge.

Ogni soggetto deve essere munito di contrassegno predisposto dall'azienda e approvato dall'Amministrazione Comunale; inoltre i soggetti sono sottoposti a controllo dell'autorità sanitaria, secondo le vigenti disposizioni sanitarie in materia alimentare.

Il titolare dell'allevamento è tenuto a dare notizia dell'inizio dell'attività all'Amministrazione Comunale nei 15 giorni precedenti l'inizio dell'attività stessa e a redigere su registro con pagine numerate e vistate dal Comune i movimenti di capi segnalandone la provenienza e la destinazione.

ARTICOLO 33

(Introduzione di specie vive dall'estero)

L'introduzione dall'estero di selvaggina viva corrispondente alle specie già presenti sul territorio nazionale, può effettuarsi solo a scopo di ripopolamento o di rinsanguamento.

È vietato introdurre nel territorio nazionale selvaggina estranea alla fauna indigena, salvo che si tratti di animali destinati ai giardini zoologici o a circhi equestri ed altri spettacoli, o di specie tradizionalmente destinate all'allevamento e al commercio per fini ornamentali o amatoriali.

Le autorizzazioni per le attività di cui al primo comma o per eventuali deroghe al precedente comma, particolarmente per fini scientifici e sperimentali, sono rilasciate dal Ministro per l'agricoltura e le foreste su parere dell'Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina.

ARTICOLO 34

(Cani vaganti)

I cani trovati a vagare nelle campagne debbono essere catturati dagli agenti di vigilanza.

I cani trovati nei centri per la produzione di selvaggina, zone di ripopolamento e cattura e oasi di protezione devono essere catturati; possono essere abbattuti, quando arrechino danno reale alla selvaggina e sempreche' non ne sia possibile la cattura ne' l'individuazione del proprietario.

I gatti inselvatichiti trovati a vagare a distanza superiore a 300 metri dall'abitato possono essere catturati o uccisi dagli addetti alla vigilanza o dai soggetti di cui all'ultimo comma dell'art. 25.

I cani catturati ai sensi del primo e secondo comma del presente articolo, sono tenuti in custodia a cura del Comune; verso il quale il proprietario del cane e' tenuto al rimborso delle spese di custodia e di mantenimento.

Eseguiti i predetti pagamenti, il cane catturato viene restituito.

Trascorsi trenta giorni, nel caso che il proprietario sia rimasto sconosciuto, il cane rimane di proprieta' del Comune che ne dispone liberamente.

I cani a guardia delle abitazioni e del bestiame non devono essere lasciati incustoditi nelle campagne a piu' di 200 metri dall'abitazione o dal bestiame medesimo.

ARTICOLO 35 (Agenti di vigilanza)

La vigilanza sull'applicazione delle leggi venatorie e' affidata agli agenti dipendenti degli enti delegati dalla Regione, agli ufficiali, ai sottufficiali e alle guardie del corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di Pubblica Sicurezza, alle guardie private riconosciute ai termini della legge di pubblica sicurezza ed alle guardie volontarie delle associazioni venatorie e naturalistiche riconosciute, alle quali sia attribuita la qualifica di guardia giurata ai termini delle norme di pubblica sicurezza.

Le associazioni venatorie e naturalistiche hanno facolta' di chiedere ai termini della legge di PS il riconoscimento di guardie giurate volontarie per quei soci che diano sicuro andamento di serietà e di capacita' e che intendano eseguire volontariamente servizio di vigilanza venatoria.

Tali guardie sono ammesse all'esercizio delle loro funzioni dopo avere prestato giuramento ai sensi dell'art. 250 del Regolamento 5.6.40 n. 635.

Gli agenti dipendenti dagli enti delegati esercitano, ai sensi dell'art. 27 della legge 27-12-1977, n. 968 funzioni di polizia giudiziaria.

Gli agenti venatori che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, qualora accertino anche a seguito di denuncia violazioni alla legge sulla caccia contestano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 della legge 24-12-1975, n. 706, quando vi sia la possibilità, la violazione tanto al trasgressore quanto alla persona obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.

Dell'avvenuta contestazione e' fatta annotazione nel verbale di riferimento di cui all'art. 28, comma 5 della legge 24-12-1977, n. 968.

I trasgressori, ovvero le persone obbligate in solido al pagamento della somma dovuta, possono ai sensi dell'art. 5 della legge 24-12-1975 n. 706, estinguere la propria obbligazione contravvenzionale nella misura ridotta pari al terzo del massimo della sanzione prevista dalla presente legge mediante versamento a favore del Comune nel cui territorio e' stata rilevata l'infrazione, da effettuare entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione.

Se non sia avvenuta la contestazione personale per tutte o alcune delle persone indicate nel comma 1, gli estremi della violazione debbono essere notificati a cura del Sindaco agli interessati residenti in Italia entro il termine di novanta giorni dall'accertamento.

In base al verbale di accertamento il Sindaco, previo esame della sua fondatezza, emana l'ordinanza e la ingiunzione prevista nell'art. 8 della legge 24-12-1975, n. 706.

ARTICOLO 36

(Poteri e compiti degli agenti)

Nell'esercizio di vigilanza gli agenti e le guardie di cui al precedente articolo, possono chiedere l'esibizione della licenza, del tesserino, dei permessi di caccia, della polizza di assicurazione e della cacciagione alle persone trovate in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia.

In caso di contestazioni di una delle infrazioni amministrative previste dall'art. 38 della presente legge gli agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria nei casi previsti ai

punti a), b), c), d), e f), dello stesso articolo,
salva e
impregiudicata ogni altra sanzione prevista dalla legge,
provvedono al sequestro delle armi e dei mezzi di caccia, con
esclusione del cane, dei falchi e dei richiami vivi.

Se fra le cose soggette a sequestro si trovi selvaggina viva, gli
agenti la consegnano al Comune che provvede a liberarla in
localita' adatta.

Quando la selvaggina viva sia sequestrata in campagna, gli agenti
la liberano sul posto.

ARTICOLO 37 (Procedimento sanzionatorio)

Alle infrazioni alle disposizioni contenute nelle leggi regionali
in materia di difesa della fauna e regolamentazione
dell'attivit  venatoria si applicano le disposizioni di cui alla
legge 24-12-1975, n. 706 salva ed impregiudicata ogni altra
sanzione prevista dalle leggi vigenti e da quelle che
disciplinano l'igiene e il commercio della selvaggina.

Le infrazioni vengono descritte in apposito verbale ai sensi
della legge 24-12-1975 n. 706.

L'originale del verbale e' trasmesso dal verbalizzante
all'Amministrazione Comunale nel cui territorio e' accertata
l'infrazione.

Copia del predetto verbale deve essere immediatamente consegnata
al trasgressore. In caso di rifiuto a riceverla il verbalizzante
trasmette anche tale copia all'Amministrazione Comunale che ne
da' comunicazione entro novanta giorni al contravventore.

Il contravventore puo' effettuare, entro sessanta giorni, dalla
contestazione o dalla notifica, il pagamento con effetto
liberatorio, di una somma pari alla terza parte del massimo della
sanzione prevista per la violazione commessa ovvero puo' far
pervenire scritti difensivi entro il termine di trenta giorni
dalla data della contestazione o notificazione della infrazione;
successivamente a tale data l'Amministrazione Comunale, se
ritiene fondato l'accertamento, definisce l'ammontare della
sanzione.

Qualora il trasgressore non abbia ottemperato alla oblazione, di
cui al precedente comma, l'Amministrazione Comunale, sentito
l'interessato nel caso di proposta discritti difensivi, definisce
l'ammontare della sanzione e ne da' comunicazione al responsabile
mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, alla quale
viene allegata copia del verbale delle contravvenzioni.

La sanzione amministrativa deve essere assolta entro sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma precedente mediante versamento all'Amministrazione Comunale della somma indicata.

Quando non sia stato effettuato il pagamento entro i termini prescritti l'Amministrazione Comunale ingiunge all'obbligato con apposito atto da notificare mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, di pagare entro trenta giorni dalla notificazione, la somma dovuta.

L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

Contro di essa, entro il termine ultimo previsto per il pagamento, l'interessato può ricorrere dinanzi alla autorità giudiziaria competente ai sensi dell'art. 3 del TU 14-4-1910 n. 639.

Le somme riscosse a titolo di sanzione amministrativa vengono introitate dall'Amministrazione Comunale e destinate alla gestione dell'area faunistica cui il Comune è territorialmente interessato.

La proposta di sospensione, di revoca o di esclusione definitiva dalla concessione di licenza di caccia, viene formulata, ai sensi dell'art. 33 della legge 27-12-1977, n. 968, dall'Amministrazione Comunale nel cui territorio è avvenuta l'infrazione e trasmessa al Questore del luogo di residenza del trasgressore che provvede a tale sospensione, o revoca o esclusione definitiva dalla concessione.

Nel caso di oblazione della sanzione amministrativa le armi e i mezzi di caccia sequestrati con le modalità di cui all'art. 36, ove non si dia luogo alla proposta di revoca o di esclusione definitiva dalla concessione di licenza, vengono dissequestrati previa dimostrazione dell'estinzione delle sanzioni amministrative.

ARTICOLO 38 (Sanzioni)

Per la violazione alle disposizioni della presente legge, fatta salva l'applicazione delle pene previste per la violazione della legislazione sulle armi, si applicano le seguenti sanzioni:

- a) la sanzione amministrativa da L. 50.000 a lire L. 500.000 e la sospensione dalla concessione della licenza fino a tre anni per chi esercita la caccia senza avere conseguito la licenza medesima; in caso di recidiva si applica la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000 e la esclusione definitiva dalla concessione della licenza.
- b) la sanzione amministrativa da L. 50.000 a lire L. 500.000 e la sospensione della licenza fino a tre anni per chi esercita la

caccia senza aver contratto la polizza di assicurazione ai sensi del precedente art. 18; in caso di recidiva si applica la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000 e la revoca della licenza;

- c) la sanzione amministrativa da L. 50.000 a lire L. 500.000 e la sospensione della licenza fino ad un anno per chi esercita la caccia in periodo non consentito o in zona in cui sussiste il divieto di caccia; in caso di recidiva si applica la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000 e la sospensione della licenza fino a tre anni; in caso di ulteriore recidiva la sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 2.000.000 e la revoca della licenza;
- d) la sanzione amministrativa da L. 500.000 a lire L. 3.000.000 e la revoca della licenza per chi esercita la caccia su specie di uccelli o mammiferi particolarmente protetti, di cui al precedente art. 17;
- e) la sanzione amministrativa da L. 10.000 a lire L. 500.000 per chi esercita la caccia con mezzi non consentiti ovvero su specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti non e' consentita la caccia;
in caso di recidiva la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000 e la sospensione della licenza fino ad un anno;
in caso di ulteriore recidiva la sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 2.000.000 e la revoca della licenza;
- f) la sanzione amministrativa da L. 20.000 a lire L. 2.000.000 e la revoca della licenza e la esclusione definitiva, eccezione fatta per il minore quando non sia recidivo, per chi esercita l'uccellazione o comunque la cattura di uccelli in qualsiasi forma, in violazione di quanto disposto dall'art. 18 della legge 27-12-1977, n. 968;
- g) la sanzione amministrativa da L. 30.000 a lire L. 300.000 per chi esercita la caccia senza essere munito del tesserino regionale;
- h) la sanzione amministrativa da L. 5.000 a L. 50.000 per chi non provvede ad effettuare le prescritte annotazioni sul tesserino;
- i) la sanzione amministrativa da L. 5.000 a lire L. 50.000 per chi, pur essendo munito, non esibisce la licenza di porto d'armi per uso di caccia o la polizza di assicurazione o il tesserino regionale;
la sanzione si applica nel minimo qualora il trasgressore esibisca il documento entro otto giorni al Comune nel cui territorio e' avvenuta l'infrazione;
- l) la sanzione amministrativa da L. 5.000 a lire L. 50.000 per chi viola la disposizione di cui al precedente art. 28 ultimo comma;
- m) la sanzione amministrativa da L. 50.000 a lire L. 500.000 per ciascun capo, per chi destina a scopi diversi da quelli indicati dall'art. 13 della legge 27-12-1977, n. 968 la selvaggina introdotta dall'estero;
- n) la sanzione amministrativa da L. 5.000 a lire L. 50.000 ai proprietari di fondi che non ottemperano alle disposizioni in

materia di tabellazione di cui all'art. 16 della presente legge e la sanzione amministrativa di L. 20.000 per ogni tabella apposta abusivamente;

- o) in caso di danneggiamento provocato a specie selvatiche da scarichi inquinanti industriali o urbani, dall'uso di insetticidi, pesticidi, diserbanti o di altre sostanze nocive, in violazione alle vigenti disposizioni di legge, i responsabili sono tenuti oltre al pagamento delle sanzioni previste dalla vigente legge, ad effettuare immissioni di selvaggina al fine di ricostruire il patrimonio faunistico. La quantità, la qualità di selvaggina e le modalità di immissione vengono determinate dal Comune;
- p) la sanzione amministrativa da L. 50.000 a lire L. 500.000 per chi destini a ripopolamento specie selvatiche allevate ai fini alimentari di cui all'art. 32 della presente legge;
- q) la sanzione amministrativa da L. 5.000 a lire L. 50.000 per chi viola le disposizioni della presente legge o del calendario venatorio non espressamente richiamate dal presente articolo.

Al fine di valutare i casi di recidiva relativamente alle infrazioni di cui al presente articolo, ad ogni cacciatore in possesso della licenza viene distribuito, gratuitamente a cura, del Comune di residenza, un allegato alla licenza di caccia nel quale, vengono trascritte, a cura del Comune irrogante, la sanzione e le infrazioni compiute dal titolare che siano soggette a recidiva.

Di tali sanzioni viene data tempestiva notizia al Comune di residenza del contravventore, affinché in caso di smarrimento dell'allegato sia possibile rilasciarne copia completa delle eventuali segnalazioni.

La predisposizione e la stampa dell'allegato viene effettuata dalla Giunta regionale.

ARTICOLO 39

(Fondo di tutela delle produzioni agricole)

Il fondo di tutela delle produzioni agricole, di cui all'art. 26 della legge 27-12-1977 n. 968, viene ripartito dalla Giunta regionale tra i Comuni entro il mese di giugno di ogni anno in rapporto, di norma, alla superficie agraria e su conforme parere del Comitato di gestione del fondo medesimo.

Le domande

di indennizzo per danni alle colture in atto sono presentate ai Comuni corredate possibilmente di prove testimoniali e fotografiche dell'avvenuto danneggiamento; i Comuni provvedono entro dieci giorni dal ricevimento della domanda alle verifiche del caso, anche mediante sopralluogo.

La liquidazione degli indennizzi sarà valutata in rapporto alle colture in atto e all'entità del danno accertato.

La liquidazione viene effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno.

Le somme eventualmente residue vengono utilizzate dai Comuni singoli o associati per iniziative di riequilibrio faunistico.

Non sono ammessi a indennizzo i danni causati da specie animali nei fondi chiusi, o in aree comunque recintate in modo da impedire il libero passaggio di animali o persone nonché quelli su superfici interessate da istituti o aziende che abbiano tra le finalità la tutela e la produzione faunistica o l'attività venatoria, in aree boschive o comunque in divieto di caccia.

Non sono altresì ammessi a indennizzo i danni, non altrimenti risarcibili imputabili all'esercizio della caccia esercitata al di fuori del periodo in cui la caccia è consentita dal calendario venatorio.

Il Comitato di gestione del fondo di cui all'art. 26 della legge 27-12-1977, n. 968 è costituito con deliberazione del Consiglio regionale.

TITOLO VI NORME FINANZIARIE

ARTICOLO 40 (Tasse per l'esercizio venatorio)

I provvedimenti amministrativi per l'esercizio venatorio sono soggetti alla tassa sulle concessioni regionali nella misura e con le modalità stabilite dalla legge regionale 25-9-79, n. 54 (atti del Consiglio).

ARTICOLO 41 (Tariffe per l'esercizio venatorio)

Il Titolo II della tariffa annessa alla LR 25-9-1979 n. 54 (AC) è così modificato:

Numero d'ordine 15
Licenza di appostamento di caccia

- | | |
|---|------------|
| a) fisso | L. 20.000 |
| b) fisso ai colombacci | L. 40.000 |
| c) fisso ai palmipedi | L. 180.000 |
| d) aree allagate artificialmente per appostamenti fissi ai palmipedi, per ogni ettaro | L. 10.000 |

Numero d'ordine 16

Concessione di costituzione di:

- 1) riserva di caccia, per ogni ettaro
tassa di rilascio L. 8.000
tassa annuale L. 8.000
- 2) azienda faunistico - venatoria, per ogni ettaro
tassa di rilascio L. 8.000
tassa annuale L. 2.000
- 3) centri privati di produzione di selvaggina per ogni ettaro
tassa di rilascio L. 8.000
tassa annuale L. 2.000

ARTICOLO 42 (Mezzi finanziari)

Le entrate derivanti dalla tassa di concessione regionale per l'esercizio venatorio vengono destinate agli interventi previsti dalla presente. A tal fine, nei bilanci di previsione della Regione, a partire dal 1980, sono istituiti, nella parte "Spesa" i seguenti capitoli:

Cap. 35620
Fondo per la tutela delle produzioni agricole pm.

Cap. 35640
Fondo da ripartire fra i Comuni per la gestione delle aree faunistiche e l'esercizio delle funzioni delegate pm.

Cap. 35650
Fondo da ripartire fra le province per l'esercizio delle funzioni delegate pm.

Cap. 35680
Fondo a disposizione della Giunta per interventi di tutela e incremento delle risorse faunistiche, recupero delle risorse ambientali, per studi e ricerche e per attività di educazione e propaganda per la difesa della fauna e dell'ambiente, per contributo a Enti ed Associazioni per iniziative analoghe nonché per compiti della Giunta regionale pm.

La Giunta regionale entro il 30 novembre di ciascun anno, a partire dal 1980, ripartisce le somme riscosse nel Cap. 00200 "Tassa sulle concessioni regionali", a titolo di tassa sulle concessioni regionali per l'esercizio venatorio fra i diversi interventi indicati nel comma precedente. Parte delle somme

possono essere destinate, con lo stesso provvedimento, alla copertura delle spese di funzionamento istituzionale. I mezzi finanziari assegnati ai Comuni per la gestione delle aree faunistiche e l'esercizio delle funzioni delegate sono ripartiti con le seguenti modalità:

- 60% in rapporto alla superficie del territorio agricolo e forestale;
- 10% in rapporto alla popolazione residente;
- 30% in rapporto all'indirizzo faunistico.

I fondi attribuiti agli Enti delegati possono essere utilizzati anche per la istituzione di centri pubblici e per l'incentivazione di centri privati di produzione di selvaggina.

ARTICOLO 43

(Norme transitorie e finali)

Alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione le LLRR 4.7.74, n. 35 27-8-74 n. 51, 305-1975 n. 64, 5-9-78 n. 60, nonché le norme del TU 5-6-1939 n. 1016, e successive modificazioni ed integrazioni, dove non espressamente richiamate.

Per quanto non previsto dalla presente legge vigono le disposizioni di cui alla legge 27-12-1977 n. 968.

Le concessioni in atto di riserva di caccia, di cui all'art. 43 del TU 5-6-1939 n. 1016, modificato con legge 2-8-1967 n. 799, sono regolamentate dalla legge 27-12-1977, n. 968.

Le Amministrazioni provinciali, sentito l'Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina tenuto conto della peculiarità e della importanza del patrimonio faunistico presente, possono rinnovare le concessioni di riserva di caccia giunte a scadenza. Tali rinnovi sono subordinati a disciplinare predisposto dalla Amministrazione provinciale interessata, nel quale dovrà essere previsto:

- il divieto di caccia alle specie migratorie;
- la possibilità di cattura, a cura delle Amministrazioni provinciali, di selvaggina eventualmente eccedente da utilizzare per ripopolamento;
- la selvaggina da mettere a disposizione per il ripopolamento;
- la predisposizione di ambienti idonei per la sosta, per l'alimentazione, il rifugio e la riproduzione della selvaggina;
- il numero degli agenti addetti alla vigilanza;
- il divieto di recinzioni che impediscano il libero movimento della selvaggina.

Nelle riserve di caccia si applicano le limitazioni di tempo di specie, e di numero di capi di selvaggina da abbattere previste

dal calendario venatorio.

I rinnovi di concessione di riserva possono essere revocati quando il concessionario non abbia ottemperato agli obblighi previsti dalla presente legge o dallo specifico disciplinare.

Per il rinnovo delle concessioni le Amministrazioni provinciali si atterranno alla normativa del TU 5-6-1939, n. 1016 e successive modificazioni in quanto non in contrasto con la presente legge. Alle infrazioni compiute nelle riserve di caccia si applicano le disposizioni di cui all'art. 38 della presente legge.

Per l'anno finanziario 1979, al fine di far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge e' autorizzata la stessa spesa e con le stesse finalita' di cui all'art. 52 della LR 4-7-1974, n. 35.

I mezzi finanziari assegnati per l'esercizio finanziario 1979 agli enti delegati sono ripartiti con le stesse modalita' di cui all'art. 53 e segg. della citata LR 4-7-1974, n. 35 e successive modificazioni.

Fino al 31-3-1981 il territorio regionale puo' essere amministrato ai fini faunistico venatori secondo gli ambiti territoriali individuati con la deliberazione del Consiglio regionale n. 394 del 19-7-1977 e nelle forme previste dalla LR 4-7-1977 n. 35 e successive modificazioni.

Entro tale termine gli ambiti di gestione si dovranno adeguare alle disposizioni generali di suddivisione del territorio previste dal comma 5 dell'art. 2 della presente legge.

Il regolamento di cui all'art. 19 dovra' essere approvato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Le attuali commissioni di esame continuano ad avere validita' sino all'entrata in vigore di tale regolamento.

Sino all'approvazione di un nuovo regolamento in materia di cattura di volatili di cui all'art. 24 della presente legge rimane in vigore il regolamento n. 4 del 9-8-1978 approvato dal Consiglio regionale.